

Comunicazione n. DME/7047271 del 24-5-2007

Oggetto: **Canali di comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea previsti dall'art. 12 del Regolamento CE 1287/2006.**

1. Le disposizioni comunitarie

L'art. 25 della Direttiva 2004/39/CE (MiFID, *Markets in Financial Instruments Directive*) prevede che gli Stati membri provvedano a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle Autorità competenti di controllare le attività degli intermediari negoziatori (di seguito "intermediari") al fine di assicurarsi che essi operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.

Inoltre, il citato art. 25 prevede che gli Stati membri prescrivano che gli intermediari che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all' Autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le Autorità competenti provvedono poi ad istituire i meccanismi necessari affinché anche l'Autorità competente "*del mercato più pertinente per lo strumento finanziario in termini di liquidità*" riceva tali informazioni. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o meno.

Pertanto, quanto prescritto dalla MiFID, dal 1° novembre 2007 darà luogo a flussi di informazioni a livello domestico (dagli intermediari all'Autorità nazionale competente, in Italia la Consob) e a livello internazionale (fra le diverse Autorità competenti).

L'art. 25 della MiFID consente agli intermediari di poter effettuare le comunicazioni dovute alle Autorità competenti, non soltanto direttamente, ma anche tramite un soggetto terzo che agisce per loro conto, che peraltro potrà anche non essere un intermediario negoziatore. In particolare, le segnalazioni potranno pervenire all'Autorità competente attraverso le seguenti modalità: **(a)** direttamente dall' intermediario, **(b)** da un soggetto terzo che agisce per conto dell' intermediario, **(c)** da un sistema di confronto degli ordini (*trade matching system*) o di notifica approvato dall'Autorità competente o **(d)** dal mercato regolamentato o dal sistema multi laterale di negoziazione (MTF, *Multilateral Trading Facility*) presso il quale è stata conclusa l'operazione.

Le misure di esecuzione necessarie per dare concreta attuazione al regime di segnalazione sopra delineato sono contenute nel Regolamento CE 1287/2006 (Regolamento CE), norma di Livello 2 nell'ambito della procedura Lamfalussy che pertanto non necessita di recepimento a livello nazionale. In particolare, tali disposizioni applicative mirano a definire nel dettaglio **(i)** i metodi e le procedure per comunicare all'Autorità competente le operazioni finanziarie, **(ii)** la forma ed il contenuto di tali comunicazioni, nonché **(iii)** i criteri per identificare l'Autorità competente per il mercato più liquido.

Per quanto riguarda i metodi e le procedure per la comunicazione delle operazioni, l'art. 12 del Regolamento CE (in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 5, della Direttiva 2004/39/CE) individua le caratteristiche che devono soddisfare i canali di comunicazione delle operazioni all'Autorità nazionale competente. In particolare, il citato art. 12 prevede che le comunicazioni delle operazioni relative a strumenti finanziari siano effettuate in formato elettronico (tranne in circostanze eccezionali in cui possono essere effettuate su un supporto, diverso dalla forma elettronica) che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle Autorità competenti. Inoltre, l'art. 12 del Regolamento CE stabilisce che i metodi per l'effettuazione delle segnalazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati comunicati;
- b) previsione di meccanismi per l'identificazione e la correzione di errori nella comunicazione

dell'operazione;

- c) previsione di meccanismi di autenticazione della fonte della comunicazione dell'operazione;
- d) previsione di opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione in caso di guasto al sistema;
- e) comunicazione delle informazioni richieste nel formato richiesto dall'Autorità competente e conformemente ed entro i termini fissati dall'art. 25 della Direttiva 2004/39/CE.

Nel caso di canali di comunicazione soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità competente, quali i sistemi di confronto degli ordini o di notifica, il rispetto dei requisiti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sopra menzionati dovrà essere verificato prima dell'avvio del sistema di comunicazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover emanare la presente Comunicazione per fornire ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione le indicazioni necessarie ai fini dell'adempimento, nei termini previsti dalla Direttiva 2004/39/CE, degli obblighi regolamentari in materia derivanti dalla diretta applicazione del Regolamento CE 1287/2006 e della predisposizione dell' infrastruttura per la trasmissione delle comunicazioni in oggetto.

2. Sistemi sui quali la Consob è chiamata ad effettuare una verifica della presenza dei requisiti ai fini dell'approvazione

Sulla base di quanto indicato dalla Direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento CE 1287/2006, la Consob è chiamata ad approvare soltanto i sistemi di confronto degli ordini e i sistemi di notifica. Si ritiene che rientrino fra queste categorie di soggetti (di seguito "terze parti"):

- ***un mercato regolamentato o un MTF*** che offre il servizio di canale di comunicazione delle operazioni a uno o più intermediari, soltanto nel caso in cui le operazioni siano state concluse al di fuori dei sistemi gestiti da tale mercato o MTF;
- ***un centro servizi o una società di Information Technology*** (indipendentemente dal fatto che fornisca già a uno o più intermediari una serie di servizi e/o infrastrutture tecnologiche) che offre il servizio di canale di comunicazione delle operazioni;
- ***un soggetto terzo (diverso da un intermediario, da un mercato regolamentato o da un MTF)*** che offre il servizio di canale di comunicazione di cui in parola, fungendo soltanto da canale di trasmissione delle segnalazioni e dando in *outsourcing* la gestione tecnica del sistema.

3. Modalità di verifica del rispetto dei requisiti in sede di approvazione

I requisiti per i canali di comunicazione *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* sopra menzionati rappresentano condizioni relative alle specifiche tecniche del sistema predisposto dalla Consob e, pertanto, la rispondenza dei canali di comunicazione a tali requisiti risulterà accertata attraverso un esito positivo delle fasi di *test* previste dalla Consob.

Viceversa, per verificare il rispetto del requisito sub *d)*, relativo alla presenza di opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione in caso di guasto al sistema, la Consob necessita di ricevere dai soggetti che effettuano le comunicazioni una adeguata informativa relativa alle misure per la continuità operativa dei sistemi (cosiddetta *business continuity*), nonché di validare le strutture previste per i sistemi di *back-up* (sia nel caso di sistemi interni sia nel caso di altri canali di comunicazione).

4. Informazioni e documentazione da inviare alla Consob ai fini dell'approvazione

Al fine dell' approvazione dei sistemi di confronto degli ordini e dei sistemi di notifica di cui all'art. 12 del Regolamento CE 1287/2006, la Consob dovrà ricevere entro il 20 giugno p.v. la seguente documentazione:

1. una **comunicazione, da parte delle approvande "terze parti" della volontà di voler svolgere il ruolo di canale di comunicazione** per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 25 della MiFID a carico degli intermediari, contenente:

(i) l'indicazione dei **soggetti** (intermediari o altre terze parti) che - nella fase di avvio del sistema e salvo successive adesioni da parte di altri intermediari - **presumibilmente utilizzeranno detto canale**;

(ii) una **descrizione del sistema di comunicazione gestito dalla quale emergano le iniziative intraprese volte ad assicurare la presenza di misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione** in caso di guasto al sistema. In particolare, si dovrà fornire: (a) una descrizione dei sistemi di *back-up* (sia nel caso di sistemi interni sia nel caso di altri canali di comunicazione), (b) la localizzazione di tali sistemi, (iii) la tempistica di ripristino del sistema di comunicazione con gli intermediari, (iv) la tempistica di ripristino dei collegamenti con la Consob, (v) i contratti di manutenzione degli apparati e i tempi di intervento in caso di guasti;

(iii) l'indicazione **dell'eventuale affidamento ad ulteriori soggetti terzi dello svolgimento di parte del servizio (outsourcing** da parte della terza parte), quale, ad esempio, la gestione tecnica del sistema. In tal caso, copia del contratto fra la terza parte e il soggetto che ha ricevuto in *outsourcing* deve essere trasmesso alla Consob, con l'indicazione che in nessun caso l'affidamento può essere tale da inficiare il ruolo e gli obblighi a carico della terza parte e dell'intermediario tenuto alla comunicazione delle operazioni di cui all'art. 25 della MiFID;

2. una **comunicazione, da parte degli intermediari della volontà di servirsi di una "terza parte" come canale di comunicazione**, contenente:

(i) la **bozza del contratto di fornitura del servizio** stipulato con il canale di comunicazione dal quale emergano: (a) la natura e l'oggetto della prestazione a favore dell'intermediario, (b) gli obiettivi della prestazione, (c) le modalità e la frequenza del servizio, (d) i livelli garantiti di qualità del servizio, (e) gli obblighi di riservatezza delle informazioni, nonché (f) la possibilità per la Consob di richiedere un aggiornamento delle condizioni anche tecniche. Inoltre, l'accordo negoziale deve disciplinare gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, consentire alla società che esternalizza di mantenere la conoscenza e il governo dei processi aziendali, nonché prevedere opportuni presidi per consentire alle Autorità di vigilanza di condurre la propria attività;

(ii) ogni **documento utile, e almeno la documentazione di seguito indicata**, che indichi:

- il numero di addetti destinati al regolare svolgimento dell'attività e ad assicurare il presidio necessario in caso di un tempestivo confronto fra la Consob e la terza parte dovuto ad eventuali errori di trasmissione. La terza parte, successivamente all'approvazione, dovrà comunicare alla Consob il nominativo e i riferimenti del/i *soggetto/i* incaricato/i di mantenere i rapporti con la Consob, specificando altresì un sostituto del soggetto incaricato che potrà essere rintracciato in caso di assenza di quest'ultimo;
- un livello di sicurezza fisica e logica, in termini di riservatezza ed integrità, al fine di prevenire utilizzi non autorizzati delle infrastrutture.

L'intermediario sarà altresì tenuto a inviare alla Consob copia del contratto definitivo di fornitura del servizio, successivamente all'inserimento nell'elenco **dei canali di comunicazione che hanno superato positivamente la verifica** da parte della Consob;

3. una **comunicazione tempestiva di ogni variazione nelle condizioni richieste e nella documentazione trasmessa** ai fini dell'approvazione.

Nel caso in cui il canale di comunicazione ("terza parte") utilizzato dall'intermediario svolga soltanto il ruolo di canale di trasmissione alla Consob e pertanto affidi in *outsourcing* la gestione tecnica del sistema, la comunicazione di cui al precedente punto 2. dovrà contenere informazioni relative sia ai rapporti fra l'intermediario e la terza parte che fra quest'ultima e il suo *outsourcer*.

La Consob potrà sempre *richiedere (per il tramite degli intermediari) alle terze parti approvate - mediante invio di apposita comunicazione - un aggiornamento delle condizioni anche tecniche utilizzate*, qualora ciò sia necessario ai fini del mantenimento delle funzionalità tecniche del sistema ovvero del corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.

La Consob provvederà alla *tenuta di un elenco dei canali di comunicazione che hanno superato positivamente la verifica* da parte dell'Autorità stessa delle condizioni sopra menzionate.

L'iter di verifica del requisito *d)*, relativo alla presenza di opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione in caso di guasto al sistema, potrà beneficiare di alcune semplificazioni nel caso di soggetti approvandi che già svolgono, per altri fini, funzioni di comunicazione e trasmissione di dati alle Autorità di vigilanza analoghe a quelle richieste dal regime in parola.

5. Forma e contenuto delle operazioni da segnalare alla Consob

Da ultimo, per poter effettuare i *test* propedeutici alla verifica della presenza dei requisiti ai fini dell'approvazione, per quanto attiene alla forma e al contenuto delle comunicazioni delle operazioni da segnalare alla Consob, si rinvia all'allegato documento "Caratteristiche tecniche del sistema di "Transaction Reporting" previsto dall'art. 25 della direttiva MiFID.

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI
“TRANSACTION REPORTING”
PREVISTO DALL’ART. 25 DELLA DIRETTIVA MIFID
*(Markets in Financial Instruments Directive)***

1. REQUISITI DEL SISTEMA

L'art. 25 della Direttiva MiFID prevede che gli intermediari negozianti (di seguito "intermediari"), o soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, del Regolamento CE 1287/2006 che agiscono per loro conto, dovranno comunicare alla Consob i dettagli delle operazioni che hanno avuto ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea, sia nel caso in cui esse siano state concluse in un mercato regolamentato sia qualora invece siano state concluse al di fuori di essi.

Le segnalazioni delle operazioni effettuate dagli intermediari sui mercati regolamentati nazionali continueranno ad essere inviate alla Consob direttamente dalle rispettive società di gestione dei mercati nazionali.

Pertanto, la Consob prevede di ricevere direttamente dagli intermediari, o da terze parti che agiscono per loro conto, soltanto le segnalazioni relative a tutte le altre operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati nazionali.

Il *file* da trasferire dovrà essere in formato XML. Il protocollo da utilizzare sarà SFTP. Presso i soggetti che inviano le segnalazioni dovranno essere presenti sia la componente *client* sia la componente *server* del protocollo. Il contenuto informativo dovrà essere conforme all'Allegato I del Regolamento CE 1287/2006.

Per quanto attiene alla tempistica del flusso delle informazioni, la Consob dovrà ricevere la segnalazione entro la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui è stato concluso il contratto (ovvero, per i contratti conclusi il giorno g_1 , le segnalazioni dovranno pervenire entro le ore 23.59.59 del giorno g_2). A tal proposito, si specifica che verranno considerate giornate lavorative tutte le giornate di operatività del sistema Target¹ con l'aggiunta di eventuali giornate comuni in cui gli intermediari comunicheranno alla Consob di essere operativi. Nel prosieguo, qualora non specificato, per giornata si deve intendere sempre "giornata lavorativa".

Di conseguenza alla Consob perverrà quotidianamente dai soggetti che inviano le segnalazioni un flusso di *file*, contenenti ciascuno i dettagli delle operazioni concluse il giorno precedente al di fuori dei mercati regolamentati nazionali. Le terze parti che inviano le segnalazioni per conto di più di un intermediario dovranno inviare, quotidianamente, un *file* per ognuno di essi.

Al riguardo, si sottolinea che qualora il soggetto che invia le segnalazioni non ha dati da inviare nella giornata g_2 (in quanto nella giornata g_1 l'intermediario non ha concluso alcuna operazione), esso dovrà comunque far pervenire alla Consob entro la fine del giorno g_2 un *file* contenente soltanto le informazioni di base della segnalazione.

Inoltre, si precisa che qualora la giornata g_2 è lavorativa in base al calendario di riferimento (il calendario di Target integrato con le eventuali giornate in cui gli intermediari comunicheranno alla Consob di essere operativi), ma l'intermediario (e/o la sua terza parte) è chiuso, quest'ultimo sarà comunque tenuto a far pervenire in Consob la segnalazione relativa all'operatività nella giornata g_1 con l'usuale tempistica (ovvero entro le ore 23.59.59 di g_2).

Nel caso in cui un intermediario, per cause di forza maggiore, non possa far pervenire la segnalazione nei tempi dovuti, esso dovrà tempestivamente avvertire l'Autorità con le modalità che saranno successivamente rese note.

¹ Attualmente il sistema Target è chiuso nelle seguenti giornate: tutti i sabati e le domeniche, il 1° gennaio, il venerdì prima di Pasqua e il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 25 e il 26 dicembre.

Qualora un soggetto si accorga, nella stessa giornata di invio della segnalazione, di aver omissso, ovvero indicato erroneamente qualche transazione, potrà effettuare, sempre entro le ore 23.59.59 di tale giornata, una nuova trasmissione di dati che andrà a sovrascrivere completamente quella precedente.

Qualora, invece, un soggetto si accorga oltre il termine ultimo delle ore 23.59.59 di g_2 della presenza all'interno del *file* già inviato di omissioni o di errori, le segnalazioni omesse o da aggiornare dovranno essere inserite nel primo flusso informativo utile, riportando nel *file* per ogni omissione e/o errore la data effettiva della negoziazione.

Viceversa, in caso di rilevazione da parte della Consob di errori sintattici nel nome del *file* o nel formato dei dati contenuti nella segnalazione, il sistema di *Transaction Reporting* della Consob richiederà al soggetto segnalante la ritrasmissione dell'intero *file*. Inoltre, qualora vengano rilevati errori semantici nei *record* di dati inviati, il sistema della Consob richiederà la ritrasmissione soltanto di tali specifici *record*.

2. PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI E LA CONSOB

Il protocollo di scambio dati tra gli intermediari e la Consob prevede le funzionalità di seguito riportate:

- autenticazione: essa non è illustrata poiché è necessaria sia per l'invio di ogni *file* da parte degli intermediari alla Consob che per l'invio della risposta da parte della Consob ai soggetti segnalanti. Inizialmente, l'autenticazione dell'utente sarà basata su una *Username* e una *Password*; successivamente essa sarà gestita attraverso i certificati digitali;
- invio da parte dell'intermediario del *file* di transazioni;
- conferma da parte della Consob di avvenuta ricezione di un *file* corretto;
- richiesta della Consob di ritrasmissione del *file* completo a fronte di eventuali errori, sia relativi alla sintassi dei dati, che alla corruzione del *file* stesso (il protocollo prevede soltanto due cicli di ritrasmissione automatica, oltre i quali è richiesto l'intervento di un operatore);
- richiesta della Consob di ritrasmissione di singole transazioni semanticamente scorrette.

Di seguito, vengono rappresentate graficamente le dinamiche dei flussi dei dati da e verso gli intermediari nelle diverse ipotesi possibili:

- (i) prima ipotesi: l'intermediario invia alla Consob una segnalazione corretta (v. Fig. 1);
- (ii) seconda ipotesi: l'intermediario invia un *file* contenente errori di tipo sintattico, pertanto la Consob richiede la ritrasmissione dell'intero *file* (v. Fig. 2);
- (iii) terza ipotesi: l'intermediario invia un *file* contenente errori di tipo semantico, pertanto la Consob richiede la ritrasmissione soltanto delle transazioni non corrette (v. Fig. 3).

Fig. 1 - Il protocollo di trasmissione nel caso di una segnalazione corretta




Fig. 2 - Il protocollo di trasmissione nel caso di una segnalazione con errori sintattici





Fig. 3 - Il protocollo di trasmissione nel caso di una segnalazione con errori semantici



3. FUNZIONALITA' SUPPORTATE

Il sistema di *Transaction Reporting* della Consob prevede le funzionalità di seguito descritte:

- ricezione della segnalazione;
- verifiche di correttezza sintattica (mediante l'utilizzo di un *parser xml*) dei *file* provenienti dagli intermediari;
- eventuali richieste di ritrasmissione per errori sintattici sui *file* inviati dagli intermediari;
- attivazione degli opportuni controlli semantici sui contenuti di ciascuna transazione;
- invio della risposta di *acknowledgement* in caso di segnalazione corretta;
- comunicazione agli intermediari degli errori semantici riscontrati;
- *logging* delle funzionalità attivate durante l'invio/ricezione.

3.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DAGLI INTERMEDIARI

Il *file* dovrà essere trasmesso in formato XML con il protocollo SFTP. Tutte le operazioni da segnalare entro il termine della giornata g_2 - quindi relative alla giornata g_1 , nonché le eventuali rettifiche e/o cancellazioni di transazioni segnalate in giornate precedenti - dovranno essere contenute nel medesimo *file*.

L'eventuale invio entro la fine della giornata g_2 di una nuova segnalazione relativa alla

giornata g_1 andrà a sovrascrivere completamente quella precedente. In tal caso, il nome del *file* ritrasmesso dal soggetto segnalante dovrà essere identico a quello già inviato.

Viceversa, l'invio oltre la fine della giornata g_2 di una nuova segnalazione relativa alla giornata g_1 sarà consentito soltanto nel caso in cui il protocollo di comunicazione della Consob richieda una ritrasmissione dell'intero *file* a causa della rilevazione di errori sintattici, come rappresentato nella Fig. 2. In tal caso, il nome del *file* ritrasmesso dal soggetto segnalante differirà da quello già inviato soltanto nella parte relativa al numero progressivo (per i dettagli v. oltre).

Il nome del *file* dovrà avere la seguente struttura:

<T_ReportingChannelIdentification_ReportingFirmIdentification_Date_NrProg>.<xml>

dove:

- T identifica il contenuto del *file* (Transazioni);
- ReportingChannelIdentification dovrà essere valorizzato con il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob nel caso in cui esso le stia segnalando direttamente. Viceversa nel caso in cui l'intermediario si avvalga di una società terza per l'invio delle informazioni alla Consob, esso dovrà essere valorizzato con il codice BIC della terza parte che sta effettuando la segnalazione alla Consob;
- ReportingFirmIdentification dovrà essere valorizzato con il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob²;
- Date è la data di riferimento della segnalazione, ovvero la giornata g_1 in cui sono stati conclusi i contratti;
- NrProg è un numero progressivo univoco relativo alla giornata g_1 necessario alla gestione delle ritrasmissioni (il progressivo è di lunghezza 2, il primo *file* inviato relativo alla giornata g_1 avrà progressivo 01)³.

Il *file* avrà il seguente formato:

- un record di tipo "ReportInfo" con le seguenti informazioni:
 - ReportingChannelIdentification = codice BIC della terza parte che sta effettuando la segnalazione alla Consob⁴;
 - ReportingFirmIdentification = codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
 - CreationDate = data di generazione del *file* di transazione;
 - CreationTime = ora di generazione del *file* di transazione;
 - TimeIdentifier = differenza oraria rispetto ad UTC;
- una lista (opzionale) di record di tipo "Transaction";
- una lista (opzionale) di record di tipo "Update" con le seguenti informazioni:

² Pertanto, qualora sia direttamente l'impresa di investimento a inviare il *file* alla Consob, il nome del *file* conterrà due volte il codice BIC dell'impresa di investimento: la prima volta come ReportingChannelIdentification e la seconda come ReportingFirmIdentification.

³ Qualora nella giornata g_3 la Consob richieda la ritrasmissione dell'intero *file* relativo alle operazioni concluse il giorno g_1 , il nome del nuovo *file* da inviare alla Consob dovrà contenere come Date quella di g_1 e NrProg "02".

⁴ Tale campo dovrà essere valorizzato soltanto nel caso in cui l'impresa di investimento si avvale di una società terza per l'invio delle informazioni alla Consob.

- un nuovo record relativo alla transazione da aggiornare;
- una lista (opzionale) di record di tipo “Cancellation” con le seguenti informazioni:
 - un identificativo della transazione da cancellare;
 - la data della transazione da cancellare.

Se, in una particolare giornata di negoziazione, un intermediario non ha né segnalazioni né rettifiche da effettuare, esso dovrà comunque far pervenire alla Consob un *file* contenente soltanto le informazioni di base della segnalazione.

3.1.1. Struttura del *file system*

Il *file system* predisposto in Consob per la ricezione delle segnalazioni degli intermediari avrà la seguente struttura:

MiFIDNational
 BIC della reporting firm
 Incoming - *file* ricevuti
 Archive - *file* scambiati negli ultimi 10 giorni
 Incoming
 Rejected
Public

Inoltre, il *file system* predisposto presso il soggetto segnalante dovrà avere la seguente struttura:

MiFIDNational
 BIC della reporting firm
 Incoming - *file* ricevuti

3.2 VERIFICHE DELLA CONSOB DI CORRETTEZZA SINTATTICA DEI *FILE* PROVENIENTI DAGLI INTERMEDIARI

I controlli sintattici sulla segnalazione ricevuta verranno effettuati in base alle seguenti regole:

- (i) la struttura del nome del *file* dovrà essere coerente con quella descritta nel paragrafo 3.1;
- (ii) il codice BIC del segnalante dovrà essere coerente con l’indirizzo IP dal quale proviene la segnalazione.

Inoltre, la verifica di correttezza sintattica del *file* verrà effettuata da un parser XML in base alle seguenti regole:

- (iii) il formato dei dati dovrà essere coerente con quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento CE 1287/2006;
- (iv) i campi obbligatori definiti nell’Allegato I del Regolamento CE 1287/2006 dovranno essere presenti.

3.3 RICHIESTA DELLA CONSOB DI RITRASMISSIONE A FRONTE DI ERRORI SINTATTICI

In caso di rilevazione di errori sintattici, la Consob genererà e invierà al soggetto segnalante (l'intermediario o una terza parte) un *file* di “*Feedback*” così denominato:

<F_ReportingChannelIdentification_ReportingFirmIdentification_Date_NrProg_TimeStamp>.<xml>

dove:

- F identifica la tipologia del *file* (*Feedback*);
- ReportingChannelIdentification identifica il codice BIC dell' intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob nel caso in cui esso le stia segnalando direttamente. Viceversa nel caso in cui l' intermediario si avvalga di una società terza per l'invio delle informazioni alla Consob, esso identifica il codice BIC della terza parte che sta effettuando la segnalazione alla Consob;
- ReportingFirmIdentification identifica il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
- Date è la data di riferimento della segnalazione, ovvero la data presente nel nome *file* della segnalazione precedentemente inviata alla Consob, a cui il *feedback* si riferisce;
- NrProg è un numero progressivo univoco relativo alla giornata g_1 necessario alla gestione delle ritrasmissioni (il progressivo è di lunghezza 2, il primo *file* inviato relativo alla giornata g_1 avrà progressivo 01)⁵;
- TimeStamp è la data e l'ora di generazione del file di *feedback*

Il *file* avrà il seguente formato:

- un record di tipo “*Feedback*” con le seguenti informazioni:
 - ReportingFirmIdentification = codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
 - CreationDate = data di generazione del *file* di *feedback*;
 - CreationTime = ora di generazione del *file* di *feedback*;
 - TimeIdentifier = differenza oraria rispetto ad UTC;
 - FileName = nome del *file* a cui il *feedback* si riferisce;
 - FeedbackType = tipologia di *feedback* (= F : File Error);
 - Lista contenente le seguenti informazioni:
 - ErrorReference = codice dell'errore riscontrato.

⁵ Il nome del *file* - con il quale la Consob richiederà eventuali ritrasmissioni dell'intero *file* relativo alle operazioni concluse il giorno g_1 - conterrà come Date quella di g_1 e come NrProg quello contenuto nel nome del *file* per il quale si sta chiedendo la ritrasmissione (ad esempio “01” se il *file* per il quale si sta chiedendo la ritrasmissione conteneva “01”, oppure “02” se conteneva “02”, etc.).

3.4 VERIFICHE DELLA CONSOB DI CORRETTEZZA SEMANTICA DELLE TRANSAZIONI SEGNALATE DAGLI INTERMEDIARI

Il sistema di *Transaction Reporting* della Consob verificherà anche la correttezza semantica delle transazioni, in base alle regole descritte di seguito:

1. la transazione segnalata non dovrà essere stata conclusa su uno dei mercati regolamentati dai quali la Consob riceve già le transazioni (i.e., attualmente Borsa Italiana S.p.A., TLX S.p.A. e MTS S.p.A.). La Consob ha dispensato gli intermediari dal segnalarle le operazioni effettuate su tali mercati regolamentati, in quanto essa le riceve già direttamente da questi ultimi. Tuttavia qualora accada che, per errore dei soggetti segnalanti, una segnalazione pervenga in Consob due volte, sia dalla società di gestione del mercato che dall'intermediario, essa avrà come valore della "*Trading Venue*" Borsa Italiana, TLX o MTS. In questo caso l'intermediario sarà avvisato dalla Consob, tramite l'invio di un opportuno *file*, che la transazione non era soggetta a segnalazione;
2. la transazione dovrà soddisfare le regole di "*matching*", cioè dovrà esistere un'altra "*leg*" della transazione uguale ed opposta ("acquisto" *versus* "vendita"). La transazione che non soddisfa le regole di "*matching*" potrà restare nello stato "in attesa di *matching*" al massimo per 5 giorni lavorativi; oltre tale termine la Consob comunicherà all'intermediario, tramite l'invio di un opportuno *file*, la necessità di attivarsi per individuare gli errori sulla transazione segnalata;
3. lo stesso *file* non dovrà contenere la cancellazione e l'aggiornamento della stessa transazione, indipendentemente dall'ordine delle operazioni. In caso contrario, l'intermediario sarà avvisato dalla Consob, tramite l'invio di un opportuno *file*, del fatto che la transazione non può essere contestualmente aggiornata e cancellata;
4. la data di conclusione della transazione dovrà essere una data di negoziazione valida (ovvero una delle giornate di operatività in base al calendario di Target, integrato con le eventuali ulteriori giornate che verranno comunicate dagli intermediari). In caso contrario, la Consob avviserà l'intermediario, tramite l'invio di un opportuno *file*, della circostanza che la transazione risulta conclusa in una data non valida.

3.5 RICHIESTA DELLA CONSOB DI RITRASMISSIONE A FRONTE DI ERRORI SEMANTICI

In caso di rilevazione di errori semantici, la Consob genererà e invierà all'intermediario un *file* di "*Feedback*" così denominato:

<F_ReportingChannelIdentification_ReportingFirmIdentification_Date_NrProg_TimeStamp>.<xml>

dove:

- F identifica la tipologia del *file* (*Feedback*);
- ReportingChannelIdentification identifica il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob nel caso in cui esso le stia segnalando direttamente. Viceversa nel caso in cui l'intermediario si avvalga di una società terza per l'invio delle informazioni alla Consob, esso identifica il codice BIC della terza parte che sta effettuando la segnalazione alla Consob;
- ReportingFirmIdentification identifica il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
- Date è la data di riferimento della segnalazione, ovvero la data presente nel nome *file* della

segnalazione precedentemente inviata alla Consob, a cui il *feedback* si riferisce;

- NrProg è un numero progressivo univoco relativo alla giornata g_1 necessario alla gestione delle ritrasmissioni (il progressivo è di lunghezza 2, il primo *file* inviato relativo alla giornata g_1 avrà progressivo 01);
- TimeStamp è la data e l'ora di generazione del file di *feedback*.

Il *file* avrà il seguente formato:

- un record di tipo “*Feedback*” con le seguenti informazioni:
 - ReportingFirmIdentification = codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
 - CreationDate = data di creazione del *file* di *feedback*;
 - CreationTime = ora di creazione del *file* di *feedback*;
 - TimeIdentifier = differenza oraria rispetto ad UTC;
 - FileName = nome del *file* a cui il *feedback* si riferisce;
 - FeedbackType = tipologia di *feedback* (= C : Content Error);
 - Lista contenente le seguenti informazioni:
 - RecordType = tipologia del record nel quale è stato riscontrato l'errore (Transaction, Update, Cancellation);
 - ErrorReference = codice dell'errore riscontrato;
 - TradingDate = data di conclusione della transazione errata;
 - TransactionReferenceNumber = identificativo univoco della transazione.

3.6 INVIO DA PARTE DELLA CONSOB DELLA RISPOSTA DI *ACKNOWLEDGEMENT* IN CASO DI DATI CORRETTI

Se i controlli non hanno rilevato degli errori, la Consob genererà e invierà all'intermediario un *file* di “*Feedback*” così denominato:

<F_ReportingChannelIdentification_ReportingFirmIdentification_Date_NrProg_TimeStamp>.<xml>

dove:

- F identifica la tipologia del *file* (*Feedback*);
- ReportingChannelIdentification identifica il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob nel caso in cui esso le stia segnalando direttamente. Viceversa nel caso in cui l'intermediario si avvalga di una società terza per l'invio delle informazioni alla Consob, esso identifica il codice BIC della terza parte che sta effettuando la segnalazione alla Consob;
- ReportingFirmIdentification identifica il codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
- Date è la data di riferimento della segnalazione, ovvero la giornata g_1 in cui sono state concluse le operazioni correttamente segnalate all'Autorità;
- NrProg è un numero progressivo univoco relativo alla giornata g_1 necessario alla gestione delle ritrasmissioni (il progressivo è di lunghezza 2, il primo *file* inviato relativo alla giornata g_1 avrà progressivo 01);
- TimeStamp è la data e l'ora di generazione del file di *feedback*.

Il *file* avrà il seguente formato:

- ReportingFirmIdentification = codice BIC dell'intermediario che ha concluso le transazioni oggetto di segnalazione alla Consob;
- CreationDate = data di generazione del *file* di *feedback*;
- CreationTime = ora di generazione del *file* di *feedback*;
- TimeIdentifier = differenza oraria rispetto ad UTC;
- FileName = nome del *file* a cui il *feedback* si riferisce;
- FeedbackType = tipologia di *feedback* (= **O** : OK).

3.7 LOGGING DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Ogni errore o anomalia riscontrata nelle precedenti funzionalità è registrato in un *file* di log.